

Circolare n. 10/2013 – Nuova Posizione dell' Amministratore unico di S. A. S. (1)

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione del 22 marzo 2013 n. 7312, l' amministratore unico di una società in accomandita semplice non può anche essere dipendente della stessa, poichè incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato e, possidente sia delle qualità di esecutore, sia di amministratore.

Precisano inoltre, i giudici, che la costituzione e l'esecuzione del lavoro subordinato devono ricondursi a una volontà sociale distinta da quella amministrativa, affermando così l'impossibile coesistenza di lavoratore subordinato e amministratore nella stessa persona, per causa dei diversi centri di interesse che hanno i due ruoli, l'uno di gestione, l'altro di esecuzione di delibere.

Ed è proprio l'opposizione dei due nuclei di interesse la motivazione con cui la Corte Suprema giustifica l'incompatibilità delle due posizioni.

Per gli ermellini "la necessità dei diversi centri di imputazione, peraltro, emerge maggiormente nelle società di persone, nelle quali la mancata creazione di un distinto ente giuridico e la minore personalizzazione dei soggetti preposti agli organi sociali fanno apparire ancor più necessaria la distinzione fra i relativi rapporti giuridici.

Concludendo, giudicando inammissibili le istanze di parte ricorrente, la Corte di Cassazione dichiara l'impossibilità di qualificare l'attività prestata come un rapporto di lavoro subordinato, e di conseguenza l'impossibilità di provvedere al pagamento delle mensilità richieste.

Circolare n. 10/2013 – Lavoro Autonomo, Regime Contributivo previsto per l'Attività Prevalente (2)

Con la circolare n. 78 del 14 maggio 2013, l'Inps fornisce delucidazioni riguardo al regime contributivo per soggetti esercitanti sia un'attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995), sia altra attività imprenditoriale con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.

Spetta dunque all'Inps decidere sull'iscrizione del titolare nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. L'Inps, al fine di interpretare ed applicare la norma, ha ritenuto "attività autonome soggette a comparazione in termini di prevalenza", quelle di natura imprenditoriale, ossia definibili ai sensi dell'art. 2195, cod. civ. (attività economiche organizzate ed esercitate dallo stesso, al fine di produrre o di scambiare beni o servizi), e soggette a registrazione. Ne consegue che l'applicazione del criterio della prevalenza è sempre stata esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

A fronte dei non univoci orientamenti giurisdizionali, il legislatore fornisce una norma di interpretazione con l'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, disponendo che l'art. 1, comma 208 della legge n. 662/1996 si interpretano le attività autonome (soggette a tale assicurazione) come esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.

In Conclusione

La successiva giurisprudenza ha quindi ribadito nel caso attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione separata, accompagnato da un'attività d'impresa commerciale, artigiana o agricola con obbligo di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'Inps che non fa scattare il criterio di attività prevalente, il quale chiarisce che, la norma citata deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.

In sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione di un soggetto alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali dovranno procedere ad una verifica della fattispecie concreta. Devono dunque emergere idonei elementi, dall'istruttoria, probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitudine dell'apporto conferito (valutabile in base al tipo di attività).

Sono soci collaboratori coloro che svolgono un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa.

Abitualità di una prestazione

I connotati di abitudine, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso relativo all'ambito lavorati, definiamo abituale, infatti, un'attività:

- ❖ Effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (gestione immobiliare);
- ❖ Necessaria all'interno del processo aziendale anche se non ne costituisce lo scopo;
- ❖ Vendita di merce on-line, ove effettuata con sistematicità e reiterazione nel tempo.

Roma 15/07/2013